

STATUTO

KNX ITALIA

**Edizione:
MARZO 2010**

STATUTO

KNX ITALIA

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1: Costituzione

Articolo 2 : Scopo

Articolo 3: Organi dell'associazione

Articolo 4: Categorie di Associati

Articolo 5: Domanda di iscrizione ed ammissione

Articolo 6: Obblighi degli associati

Articolo 7: Diritto di voto in Assemblea

Articolo 8: Dimissioni

Articolo 9: Esclusione

Articolo 10: Cariche sociali

Articolo 11: Assemblea

Articolo 12: Assemblea Ordinaria

Articolo 13: Assemblea Straordinaria

Articolo 14: Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Articolo 15: Consiglio Direttivo

Articolo 16: Poteri del Consiglio Direttivo

Articolo 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Articolo 18: Esercizio sociale

Articolo 19: Attività tecnica dell'Associazione e delibere di natura tecnica

Articolo 20: Modifiche dello Statuto e scioglimento

Articolo 21: Patrimonio

Articolo 22: Regolamento/i

Articolo 23: Legge applicabile

Articolo 1: Costituzione

E' costituita l'associazione "KNX Italia".

KNX ha sede legale in Milano.

L'associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò favorisca il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 2 : Scopo

KNX Italia non ha fini di lucro.

KNX Italia in un'ottica di complementarità con KNX Association in Bruxelles, persegue i seguenti obiettivi:

- incrementare l'utilizzo della tecnologia KNX nelle applicazioni destinate all'automazione degli edifici abitativi, commerciali ed industriali;
- promuovere lo sviluppo delle applicazioni, dei prodotti e dei servizi richiesti dal sistema e i prodotti OEM che impiegano la tecnologia KNX;
- sostenere lo scambio d'informazioni tecniche fra chi opera nel settore delle costruzioni edili ed i propri soci allo scopo di valorizzare ed ottimizzare le soluzioni tecniche relative ai sistemi elettronici di controllo degli edifici e delle unità immobiliari basati sulla tecnologia KNX;
- effettuare studi e ricerche in merito all'adattamento delle modalità di impiego della tecnologia KNX al contesto tecnico e organizzativo italiano;
- assicurare il coordinamento con le attività di KNX Association per quanto riguarda le iniziative e gli eventi finalizzati all'informazione al mercato;
- svolgere qualsiasi attività, attuare ogni iniziativa, assumere impegni per il conseguimento degli scopi associativi e la cooperazione fra gli associati.

Articolo 3: Organi dell'associazione

Sono organi di KNX Italia:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo

Articolo 4: Categorie di Associati

L'Associazione si compone di cinque categorie di associati, come segue:

“A” : società operanti nella produzione e distribuzione di sistemi componenti e/o prodotti (sia hardware che software) certificati.

Gli appartenenti a questa categoria, avendo diretto accesso alla tecnologia KNX e ai relativi diritti proprietari devono essere associati o licenziatari di KNX Association.

“B”: società fornitrici di servizi o sistemi all'utente finale inclusa la fornitura di energia, acqua, gas, telecomunicazioni, e che hanno interessi commerciali nell'ambito dell'Home & Building Electronic Systems (HBES).

Anche gli appartenenti a questa categoria devono essere associati o licenziatari di KNX Association.

“C” : consorzi o altri enti costituiti tra società di cui alle lettere “A” e/o “B”

“D”: ogni altro soggetto singolo o collettivo avente interesse per il settore dell'HBES.

“E”: enti di ricerca e istituzioni con i quali KNX ITALIA abbia interesse a collaborare.

Articolo 5: Domanda di iscrizione ed ammissione

Per essere ammessi all'Associazione in qualità di associati occorre presentare domanda scritta con la quale si assume l'impegno di osservare lo statuto dell'Associazione ed il suo o suoi regolamenti interni .

La decisione circa l'ammissione o meno all'Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina la categoria e la classe di appartenenza dell'associato.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto alla Assemblea nel termine di quattro settimane dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può confermare, a maggioranza semplice dei voti, la decisione del Consiglio Direttivo.

Tale decisione dell'Assemblea è definitiva e non può essere impugnata.

Articolo 6: Obblighi degli Associati

Gli Associati appartenenti alle categorie "A" e "B" sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base della classe di appartenenza definita con riferimento al fatturato ed al numero di dipendenti così come specificato nel Regolamento

Gli Associati appartenenti alla categoria "C" sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base della classe di appartenenza definita in base al numero dei loro consorziati/soci, così come specificato nel Regolamento. Il contributo annuo non potrà comunque essere inferiore al contributo applicato agli Associati delle categorie A o B nelle rispettive classi di appartenenza.

Gli Associati della categoria "D" sono tenuti a versare annualmente un contributo che verrà deliberato annualmente dall'Assemblea e che non potrà comunque essere superiore al 50% del contributo minimo applicato alle altre categorie di Associati.

Gli Associati della categoria "E" sono esenti dall'obbligazione contributiva.

Gli Associati si obbligano altresì:

- a) all'osservanza delle norme statutarie nonché delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;

c) a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni tipo di variazione relativa alla forma giuridica dell'impresa, ovvero alla ragione, denominazione, oggetto, sede, capitale sociale, fatturato, dipendenti nonché ad ogni altro elemento utile alla identificazione dell'Associato sotto il profilo civile, commerciale e fiscale.

Gli Associati della categoria "C" assicurano che le società loro consorziate/associate non vantino di essere membri di KNX ITALIA o usino il logo associativo o altrimenti vantino prerogative che siano riservate alle aziende/enti associati direttamente a KNX Italia.

Articolo 7: Diritto di voto in Assemblea

Ciascun Associato delle categorie "A", "B" e "C" in relazione alla classe di appartenenza, determinata con riferimento al Regolamento, esprime i seguenti voti:

1° classe	voti	2 (due)
2° classe	voti	3 (tre)
3° classe	voti	4 (quattro)
4° classe	voti	5 (cinque)
5° classe	voti	6 (sei)

Ciascun Associato di categoria "D" ha diritto ad 1 voto.

Hanno diritto di voto soltanto gli associati in regola con il versamento dei contributi annuali.

Gli Associati appartenenti alla categoria "E" non hanno diritto di voto.

Articolo 8: Dimissioni

La qualità di Associato cessa a seguito di dimissioni.

Le dimissioni vanno comunicate a mezzo lettera raccomandata spedita all'Associazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio sociale.

Le dimissioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo .

Fino a quel momento l'associato dimissionario è tenuto ad osservare lo statuto tra cui l'obbligo di versare il proprio contributo previsto per la propria categoria di appartenenza.

L'Associato dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9: Esclusione

Il Consiglio Direttivo può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, di escludere un associato che abbia contravvenuto agli obblighi statutari o per gravi ragioni inerenti alla sua condotta tali da renderne incompatibile il permanere nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide anche la data da cui ha efficacia il provvedimento dell'esclusione del socio.

L'Associato viene altresì escluso qualora si verifichi la perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5.

L'Associato può presentare ricorso scritto all'Assemblea contro la decisione di escluderlo entro quattro settimane dalla avvenuta comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può confermare a maggioranza semplice dei voti disponibili l'esclusione.

La decisione dell'Assemblea è definitiva e non può essere impugnata.

Articolo 10: Cariche sociali

Le cariche sociali sono riservate ai rappresentanti degli Associati delle categorie "A", "B", "C" e "D".

La rappresentanza degli associati in seno agli organi sociali è attribuita a persone che ricoprono cariche sociali nell'ambito delle rispettive entità giuridiche o a persone all'uopo delegate.

La titolarità delle cariche sociali e la partecipazione all'attività degli organi sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Le persone che ricoprono cariche sociali nell'ambito dell'Associazione che, per tre volte consecutive, non intervengano ingiustificatamente alle riunioni degli Organi di cui sono membri, possono essere considerate decadute dalle cariche loro attribuite con delibera assembleare e dovranno essere sostituite.

Articolo 11: Assemblea

L'Assemblea degli Associati è investita di ogni potere per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è costituita dagli Associati, rappresentati secondo quanto previsto dall'art. 10.

Ogni membro potrà partecipare all'Assemblea direttamente o per delega; ciascun delegato non potrà essere portatore di più di due deleghe da parte di altrettanti associati.

Le Assemblee degli Associati, ordinarie e straordinarie, saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sarà assistito dal Segretario.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale sarà inviato a tutti gli Associati entro trenta giorni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 12: Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per:

1. discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione, e circa il conto consuntivo dell'anno precedente;
2. procedere ogni anno dispari alla determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo ed alla loro elezione;

3. determinare l'ammontare, la scadenza e l'importo delle quote associative annuali;
4. approvare e/o modificare il o i regolamenti;
5. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Alla convocazione dell'Assemblea ordinaria provvede il Presidente con avviso scritto spedito con fax, e-mail o con lettera raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e che dovrà contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, potrà deliberare anche per referendum, intendendosi per tale la deliberazione assunta per corrispondenza dagli associati a mezzo raccomandata A.R. , fax o e-mail, entro e non oltre trenta giorni dalla lettera raccomandata o fax contenente la proposta di delibera (formulata dal Presidente del Consiglio Direttivo).

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Articolo 13: Assemblea Straordinaria

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare, oltre che sulle materie che per il loro rilievo necessitano di maggioranze qualificate, su:

- modifiche allo Statuto dell'Associazione:
- scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è effettuata con le medesime formalità prevista dall'art. 12, secondo comma, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati, o di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo .

Articolo 14: Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di meta più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti degli associati con diritto di voto presenti; le astensioni si considerano voti non espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati con diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati presenti: le astensioni si considerano voti non espressi.

Articolo 15: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri, come segue:

- fino a 7 associati, rientranti nelle categorie "A", "B", "C" e "D", il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 7;
- per un numero di associati da 8 a 9, rientranti nelle categorie "A", "B", "C" e "D", il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di consiglieri da 7 a 9;
- per un numero di associati oltre i 9, rientranti nelle categorie "A", "B", "C" e "D", il Consiglio Direttivo sarà composto da 7 a 10 consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. I componenti del Consiglio Direttivo entrano in carica dal momento della loro elezione.
4. Essi durano in carica due anni comprensivi di due esercizi sociali e sono rieleggibili.
5. A ciascun componente corrisponde un voto, non è ammessa la delega.
6. Salvo che sia prevista una diversa maggioranza, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
7. Il componente del Consiglio Direttivo che lascia la propria società deve dare le dimissioni dal Consiglio Direttivo.
8. Qualora nel corso del biennio di carica si rendono vacanti dei posti di Consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione, fermo restando che la successiva Assemblea dovrà provvedere alla ratifica.
9. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività propria di questa, e per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio stesso ha la facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle attribuzioni che gli competono.

Può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- approvare il bilancio preventivo annuale dell'Associazione per l'anno successivo;
- proporre all'Assemblea la determinazione delle quote annue per le varie classi in cui sono ripartiti gli associati;
- predisporre il bilancio consuntivo annuale e l'inerente relazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea proposte di modificazioni al presente Statuto e di scioglimento dell'Associazione;
- convocare l'assemblea annuale ed eventuali assemblee straordinarie;

- costituire gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni analoghe nazionali, estere ed internazionali.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente (o in sua assenza del Vice Presidente) per fax, e-mail o telegramma con preavviso di almeno 5 giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo giorno e ora della convocazione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedono due componenti del Consiglio medesimo.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Trascorsa un'ora dalla convocazione, il consiglio si intenderà costituito in seconda convocazione e sarà valido ove sia presente almeno un terzo dei membri. In mancanza del Presidente la riunione sarà presieduta dal vice Presidente o da un membro designato a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale, garantendo a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e assicurando a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

In questo caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei consiglieri. La relativa documentazione è conservata dall'Associazione.

Articolo 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e firma libera per l'esecuzione della deliberazione, sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo. Egli inoltre sovrintende alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione riferendone direttamente all'Assemblea. Egli deve altresì curare la redazione del bilancio e presentarlo sia al Consiglio Direttivo che all'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente

Articolo 18: Esercizio sociale

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno solare deve essere redatto:

- un bilancio preventivo che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

Articolo 19: Attività tecnica dell'Associazione e delibere di natura tecnica

L'attività di marketing e tecnica dell'Associazione verrà svolta da gruppi di lavoro cui partecipano esperti indicati, con apposita comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, dagli associati.

Le delibere di natura tecnica sono assunte e messe in atto in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Articolo 20: Modifiche dello Statuto e scioglimento

La modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dai precedenti Artt. 13 e 14.

Agli associati dissenzienti delle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che lo delibera determinerà altresì le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio a Enti perseguenti finalità affini a quelle dell'Associazione medesima, ma da individuarsi in tale sede.

Articolo 21: Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale di Euro 6197,48, dai contributi versati dagli associati, dai beni e diritti di cui, a qualunque titolo, l'Associazione stessa abbia acquisito la proprietà o la titolarità e dagli eventuali avanzi di gestione accantonati.

Articolo 22: Regolamenti

L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti per integrare le norme dello Statuto

Articolo 23: Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile .

Norme transitorie

All'atto dell'approvazione di questo statuto, gli Associati in possesso dei requisiti di cui all'art.4, punto "C" e "D" del precedente Statuto sono automaticamente ri-assegnati, rispettivamente, alle Categorie "D" ed "E".

All'atto dell'approvazione di questo Statuto, le deleghe in essere per la partecipazione agli organi collegiali sono confermate, salvo revoca dei deleganti.